

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro III - Del processo di esecuzione Titolo II - Dell'espropriazione forzata

#### **Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario**

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito [c.p.c. 585] , il giudice dell'esecuzione con decreto [c.p.c. 135] dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione [c.p.c. 119, 580] a titolo di multa [c.p.c. 509] e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli [articoli 576](#) e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [disp. att. c.p.c. 177; c.n. 666].